

STATUTO

L'EVOLUZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: UCRIA ME VIA CAIROLI 5

Numero REA: ME - 230354

Codice fiscale: 03343020834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione e l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

A- di adottare il regime della cooperativa sociale di cui all'art. 1 lett.a della legge n.381/91 ,variando la denominazione sociale in "L'EVOLUZIONE SOCIALE Cooperativa Sociale che verrà retta dalle norme dello statuto sociale qui di seguito riportate

"STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita ai sensi della legge n. 381/1991 una società cooperativa sociale denominata **"L'EVOLUZIONE SOCIALE Cooperativa Sociale"**

La Cooperativa ha sede nel **Comune di Ucria**. La cooperativa potrà istituire e sopprimere su delibera dell'assemblea dei soci sedi secondarie, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria anche altrove

NORME APPLICABILI

Art.2) Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare; le norme del codice civile relative alle società cooperative; nonché, in quanto compatibili, **le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.**

A norma dell'art.2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa i seguenti principi :

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO – OGGETTO

Art.3) La società cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai soci cooperatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili dal mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. i rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico che definiscono l'organizzazione dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci co-

operatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali

La Cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fine speculativo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lettera "a" della l. n.381/91

La società può svolgere l'attività anche nei confronti dei terzi :

La società ha per oggetto la gestione in conto proprio o per conto di terzi di :

- strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili: comunità alloggio, case albergo, case protette, case di riposo con e senza servizi infermieristici;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- servizi socio-assistenziali diurni e notturni , **servizi integrati**
- **ludoteche, centri giovanili, servizi sociali ed educativi nell'ambito della scuola e del territorio, di centri residenziali, di comunità e di alloggi;**

La società potrà:

- **organizzare convegni, corsi di formazione, seminari inerenti l'attività sociale; svolgere attività di soccorso e di trasporto, tramite ambulanza, degli infermi;**
- **prestare assistenza domiciliare, gestire corsi di primo soccorso per la cittadinanza e le aziende; prestare assistenza sanitaria a manifestazioni di massa, il servizio di protezione civile; effettuare il servizio di recupero delle salme per la medicina legale e la gestione di servizi cimiteriali; allestire centri d'incontro per attività culturali e del tempo libero e di centri diurni e notturni di assistenza medica; allestire e gestire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ludico-ricreativi e didattici e di consulenti con scopi sociali; gestire strutture di accoglienza abitativa temporanea per persone disagiate e di iniziative di socializzazione e animazione; promuovere lo studio sulle condizioni e sui problemi delle persone anziane; prestare l'assistenza abitativa e domiciliare agli anziani, anche attraverso la realizzazione di centri per soggiorni climatici, marini, montani e termali; - svolgere interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità con prospettiva di accoglimento in "comunità-alloggio" o centri socio-riabilitativi; - prestare servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola, o altre strutture di accoglienza; - svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - svolgere attività di sensibilizzazione, promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - istituire e/o gestire centri diurni di socializzazione per anziani, handicappati e persone in stato di bisogno, organizzando gite, svaghi, attività sportive e ricreative al fi-**

ne di renderli più partecipi alla vita sociale; - creare e/o gestire centri educativi per l'inserimento nella società di persone disagiate in genere; - gestire il servizio mense, stirerie e lavanderie; - gestire case di riposo e case albergo per anziani, case protette, comunità alloggio per anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare; - organizzare e/o gestire case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà nonché consultori familiari, centri per spastici, istituti di ricovero per minori a rischio promuovendo attività educativo-assistenziali con personale qualificato; - fornire servizi di segretariato sociale a persone in stato di bisogno ed extracomunitari; - promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; - offrire e/o gestire servizi, tramite i propri soci, di assistenza e "babysitting" ai bambini da 0 a 10 anni, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene la sicurezza, condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori; - creare e/o gestire asili, scuole materne e servizi connessi, con particolare riguardo ai bambini portatori di handicap; - svolgere attività di baby parking ed attività connesse; - prestare assistenza e cura ai giovani e non, in luoghi di villeggiatura; - istituire colonie estive, campeggi, gite a scopo culturale e ricreativo, soggiorni climatici; - creare e/o gestire centri di intrattenimento, centri di attività sportiva, scuole di danza, centri di assistenza ed orientamento per bambini e giovani con lo scopo di garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico; - istituire centri speciali di rieducazione e centri sperimentali di orientamento e formazione professionale riservati a mutilati ed invalidi civili, come pure può istituire corsi speciali professionali per particolari categorie di lavoratori; - realizzare e/o gestire centri diurni e di socializzazione, come luogo di incontro e di svago per bambini, ragazzi ed anziani, rendendoli più partecipi alla vita sociale; - realizzare e/o gestire centri sportivi polivalenti, per una cultura dello sport e del tempo libero (biblioteche, musei, palestre, e simili) finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti; - utilizzare strumenti per la diffusione e la promozione in genere della cultura (conferenze, mostre, seminari, cineforum e simili) ed attività d'animazione anche all'esterno; - gestire strutture sociali scolastiche e parascolastiche; - istituire corsi scolastici a tutti i livelli, nonché realizzare centri didattico-sportivi mirati alla corretta formazione della personalità di partecipanti; - promuovere o gestire, tramite i propri soci, ritrovi per anziani, parchi gioco per bambini, ferie collettive, circoli culturali e ricreativi, mense pensionati, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento sociale; - organizzare un servizio di pronto intervento anche a solo titolo esplicativo mediante autolettighe nei casi di infortunio o di ricoveri; - svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale; - organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale; - operare per lo sviluppo turistico, dando ospitalità sia nei locali

appositi che in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti, somministrare, sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, organizzare attività culturali, ricreative, sportive; - assumere lavori di pulizia ordinaria e straordinaria, compresi quelli preliminari e complementari come pulizia di abitazioni, condomini, uffici pubblici, privati e militari, banche ospedali, negozi, scuole, magazzini, mercati, mense aziendali, stabilimenti industriali, pulizia meccanizzata ferroviaria, aeroportuale, portuale nonché pulizia di carri ferroviari, navi, imbarcazioni da diporto, automezzi e qualsiasi altro tipo di pulizia per conto terzi siano essi enti pubblici o privati; - realizzare e gestire centri di comunicazione radio, telematici, informatici a supporto della sicurezza sia terrestre che aerea; svolgere attività e servizi di telesoccorso; - prestare servizio di assistenza e soccorso e servizio metereologico; - promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale; - svolgere servizio antincendio specializzato; - valorizzare, conservare e mantenere il patrimonio ambientale-paesaggistico e marittimo; - gestire e mantenere piste di elisoccorso; - gestire parcheggi pubblici e/o privati; - gestire servizi e strutture per l'attività di orientamento, intesa quale servizio di consulenza rivolto agli enti pubblici e alle aziende, specialmente finalizzato alla selezione attitudinale dei giovani che si immettono nel mondo del lavoro; - produrre, lavorare, trasformare, conservare, commercializzare e trasportare prodotti agricoli, agrumicoli, ortofrutticoli, zootecnici, biologici ed artigianali (compresi i manufatti, artigianali ricavati da legno locale); - promuovere e favorire l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, zootecnica, vivaistica, agrumicola, frutticola, olivicola, di fiori in genere e boschiva; promuovere l'ammodernamento delle strutture fondiarie e la formazione della proprietà, l'incremento della viabilità rurale, lo sviluppo dell'irrigazione e dell'elettrificazione nelle campagne e tutto quanto possa favorire il miglioramento delle condizioni di vita, l'aumento dei redditi dei lavoratori ed il miglioramento della produzione agricola; - promuovere tutte quelle iniziative che, nel campo culturale, valgono ad incrementare il patrimonio collettivo; chiedere alle competenti autorità i marchi di qualità e quello di produzione biologica; - svolgere attività di agriturismo; promuovere tutte le iniziative volte a favorire lo sviluppo del settore agricolo, zootecnico, artigianale ed agriturismo; - gestire servizi di raccolta dei prodotti, in qualsiasi forma conferiti alla cooperativa, curarne la conservazione, provvedere alla trasformazione ed alla loro vendita, sia direttamente, sia tramite soci, sia aderendo e partecipando ad organismi cooperativistici o ad associazioni di produttori e/o consumatori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori; eliminare la rete di intermediazione e di partecipazione diretta sul mercato; favorire una migliore cultura alimentare, tenute presenti le attuali esigenze di una sana e genuina alimentazione; - curare la formazione professionale dei propri soci, favorendone l'istruzione professionale, mediante l'istituzione di corsi di avviamento e perfezionamento ed inoltre istituire centri di formazione, di addestramento e orientamento professionale e corsi isolati riservati a

mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali.

Per il raggiungimento degli scopi, potrà:

a) svolgere ogni tipo di attività connessa ed inerente a quelle sopra elencate, concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; concorrere a bandi per l'accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie; ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge ,nonche' compiere tutte le operazioni tecniche, finanziarie - non nei confronti del pubblico - mobiliari, immobiliari, bancarie ed ipotecarie, necessarie e/o utili per il conseguimento dello scopo sociale; b) usufruire di contributi, agevolazioni e finanziamenti da parte dello stato, della regione, dell'unione europea e di ogni altro ente pubblico e privato; c) dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici e consortili diretti a favorire il movimento cooperativistico ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) aderire a consorzi di cooperative, a confederazioni ed associazioni cooperativistiche. la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci ma potrà svolgere la propria attività anche con i terzi.

Più precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro. non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Le modalità di svolgimento di tali attività possono essere definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci..

SOCI

Art.4) SOCI - STRUMENTI FINANZIARI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci..

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci sovventori spetta un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento a quello stabilito per gli altri soci. All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art. 4 bis) – La società cooperativa potrà emettere strumenti finanziari

I sottoscrittori di strumenti finanziari di partecipazione assumono la qualifica di soci finanziatori.

I soci finanziatori hanno diritto di voto nell'assemblea e hanno diritto ad eleggere un amministratore, in ogni caso non può essere loro attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascun assemblea generale.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di voto in assemblea ma sono privilegiati nella ripartizione degli utili la cui misura viene determinata nella delibera di emissione.

Sia per gli strumenti finanziari partecipativi che per quelli non partecipativi i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve non divisibili a norma dell'art. 2545 ter del cod. civ.

Art. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome,

luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6) QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 25 (venticinque), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale non inferiore a € 25 (venticinque). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 giorni dall'ammissione. Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

Art. 7) VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire e-

secutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 8) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

Art. 9) RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° comma.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10) ESCLUSIONE

L'assemblea dei soci può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3. nel caso indicato all'articolo 2531;
- 4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al

tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 12) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

Art. 13) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Art. 14) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a €. 25,00 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'Organo Amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 15) BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, la destinazione degli utili.

Art. 16) RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale. Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 17 del presente statuto.

Art. 17) DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il **trenta per cento** degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabili-

ta dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un'eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

ORGANI SOCIALI

Art. 18) – Sono Organi della Cooperativa:

a) L'Assemblea dei Soci

b) Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione

c) Il Collegio Sindacale nei casi previsti all'art. 2543 primo comma C.C.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19) - L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina gli amministratori, eleggendo tra questi il Presidente, e li revoca;

c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;

d) determina l'eventuale compenso agli amministratori ed il compenso dei sindaci;

e) delibera sulle responsabilità degli amministratori;

f) approva i regolamenti predisposti dagli amministratori;

g) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberare:

a)– sulle modifiche dello statuto della società;

b) Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

c) Su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 20) – L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della Cooperativa.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato o sulla trasformazione della società tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci.

Art. 21) L'Assemblea, tanto in ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione. o dall'amministratore unico

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare su quanto di sua competenza.

Art. 22) La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci con raccomandata a.r. almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso da affiggere nella sede sociale per almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza .. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 22 bis) L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Art. 23) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Art. 24) Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta con un massimo di cinque voti.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare dagli altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 25) Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria, convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari ne facciano richiesta, delibera sugli argomenti indicati all'art. 2541 c.c.

B) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26) L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti tra i soci dall'assemblea dei soci.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea ed il Vice Presidente. Funge da Segretario del Consiglio, un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 27) Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'assemblea deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, o dall'A.U. sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni non delegabili per legge.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un procuratore per singoli affari, determinandone i poteri e l'eventuale remunerazione.

Art. 29) La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio al Presidente. Nei limiti stabiliti dalla delega, la firma sociale spetta anche e disgiunta al Consigliere delegato.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata di almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove esistente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

L'Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, o per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In tali casi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni della convenienza per la società dall'operazione.

Art. 31) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono, in conformità alle leggi ed allo Statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

C) COLLEGIO SINDACALE

Il controllo contabile è affidato a un Collegio Sindacale nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente. Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 32) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento ed esercita il controllo contabile nel caso previsto all'art. 2409 bis, terzo co.,c.c.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dall'apposito libro di cui all'art. 2421, primo comma, n.5) del cod. civ.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33) La Società Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, e 7 dell'art. 2484 del cod. civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società o, negli altri casi, quella appositamente convocata, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto:

- 1) delibera sul numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- 2) nomina i liquidatori con indicazioni di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- 3) determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

Art. 34 In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 cui la cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso degli strumenti finanziari rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35) La durata della società è fissata fino al 31.12.2050.

Art. 36) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigore c.c e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Art.37) Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata "

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quaranta

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al

comparente i quali dichiarano di approvarlo perchè conforme alla loro volontà e al vero. Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina e in parte da me Notaio in otto fogli su trentadue facciate fin qui.
Alessandro Allegra n.q.
Luisa Calogero Notaio
E' copia conforme all'originale
Messina 19.05.2016